

Documento firmato digitalmente da: PELLIZZARI KETTY, BAGOZZI STEFANO, MAESTRI ATTILIO

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO PROVINCIA DI TRENTO

N. 228 repertorio Atti Privati

CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE TRA LA LOCALITA' RIBOR E LA LOCALITA' TABLE.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di aprile tra i signori:

1. Maestri Attilio, Sindaco pro tempore del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via Roma, n. 34 a Pieve di Bono-Prezzo (C.F. 02401730227) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data 18.03.2019, esecutiva;
2. Pellizzari Ketty, Sindaco pro tempore del Comune di Valdaone, la quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliata per la carica presso la sede municipale in Via Lunga, n. 13 a Valdaone (C.F. 02362470227) ed autorizzata alla sottoscrizione della seguente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 di data 13.03.2019, esecutiva;
3. Bagozzi Stefano, Sindaco pro tempore del Comune di Castel Condino, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via Cesare Battisti, n. 12 a Castel Condino (C.F. 86002610227) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 di data 20.03.2019, esecutiva.

PREMESSO

✓ che il percorso della strada forestale tra la località Ribor e la località Table insiste sui Comuni Catastali di Bersone e Daone (Comune di Valdaone), Prezzo (Comune di Pieve di Bono-Prezzo) e Castel Condino, come da planimetria allegata;

✓ lo stato di conservazione della sede stradale del tratto in oggetto indicato è molto degradato e quasi impraticabile, se non con mezzi fuoristrada; pertanto le amministrazioni proprietarie, al fine di poter usufruire del proprio patrimonio (sia silvopastorale che acquedottistico) raggiungibile tramite la strada in argomento nonché permetterne il godimento agli aventi diritto di uso civico, ritengono opportuno procedere alla sistemazione della strada ed alla sua successiva manutenzione;

✓ si ritiene quindi opportuno, al fine di razionalizzare ed economicizzare gli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria sul tratto di strada forestale citato, stipulare apposita convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

I Comuni di Pieve di Bono-Prezzo, Valdaone e Castel Condino, proprietari della strada "Ribor – Table", al fine di consentire la gestione del proprio patrimonio raggiungibile attraverso detta strada nonché consentirne l'utilizzo ai titolari di uso civico, amministrano congiuntamente gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria della stessa.

ART. 2

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere previamente concordati ed approvati da tutte le amministrazioni aderenti alla presente convenzione.

Il Comune capofila provvederà poi ad eseguire tutto quanto necessario per la compiuta realizzazione degli interventi decisi, provvedendo alla ripartizione dei costi secondo le modalità di cui al successivo art 4.

ART. 3

Gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti a titolo esemplificativo e non esaustivo: nella pulizia delle canalette, nello sfalcio e sistemazione delle scarpate, in piccoli interventi di sistemazione della pavimentazione stradale, nella pulizia delle caditoie, tombini, griglie di raccolta delle acque, nell'asporto, carico e smaltimento del materiale vegetale non accatastabile in eccesso (ramaglie); nella pulizia di piazzole di sosta e di scambio, piazzali e vasche di presa dell'acqua limitrofe alla strada (qualora presenti); ulteriori piccoli lavori di sistemazione dei tratti di strada a fondo stabilizzato (livellamento di buche...) verranno preventivamente comunicati dal Comune capofila agli altri enti aderenti all'inizio di ciascun anno, il quale provvederà poi alla loro esecuzione e rendicontazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il costo degli interventi in argomento verrà ripartito secondo quanto stabilito dal successivo art. 4.

ART. 4

Le spese derivanti dalla presente convenzione verranno ripartite secondo i seguenti criteri:

- incidenza della lunghezza della strada sulle varie proprietà: 65%
- accesso ad opere in proprietà (malghe, vasche di accumulo...): 25%
- ripresa del legname: 10%

Pertanto le singole quote di riparto delle spese sia ordinarie che straordinarie sono, come risulta dall'allegato prospetto di calcolo:

- Comune di Castel Condino: 28,78%
- Comune di Pieve di Bono-Prezzo (usi civici di Cologna, Creto e Prezzo): 55,48%
- Comune di Valdaone (usi civici di Bersone): 15,74%

ART. 5

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla presente convenzione viene individuato quale comune capofila il Comune di Pieve di Bono-Prezzo che è fin d'ora autorizzato a svolgere tutto quanto necessario e quindi, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad affidare tutti gli incarichi relativi alla realizzazione sia degli interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria;
- b) a richiedere tutte le autorizzazioni indispensabili per l'esecuzione dei lavori;
- c) a presentare eventuali richieste di contributi;
- d) a procedere all'appalto dei lavori una volta che i progetti di manutenzione straordinaria o l'elenco delle manutenzioni ordinarie

siano stati approvati da tutte le amministrazioni aderenti;

e) a procedere all'esecuzione dei lavori ed alla rendicontazione degli stessi.

I Comuni aderenti si impegnano:

a) a provvedere in tempi celeri all'approvazione dei progetti di manutenzione straordinaria o all'elenco delle manutenzioni ordinarie;

b) ad impegnare le quote di spesa a loro carico ed a liquidarle entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune capofila; in caso di ritardato pagamento il Comune capofila, dopo formale messa in mora, potrà applicare gli interessi moratori nella misura legale; qualora il ritardato pagamento delle quote superi i 90 giorni il comune capofila è autorizzato a dar corso ai provvedimenti di riscossione coattiva con richiesta di emissione di ruolo esattoriale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) ad autorizzare fin da subito l'occupazione e l'esecuzione dei lavori sulle aree di propria proprietà interessate da eventuali manutenzioni sia ordinarie che straordinarie da parte del Comune capofila;

d) ad autorizzare il transito su tutto il tratto della strada in argomento di tutti i censiti degli enti aderenti alla presente convenzione.

ART. 6

La presente convenzione ha durata di anni dieci. Ogni ente aderente potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione

almeno sei mesi prima.

Nel caso di scioglimento della presente convenzione verranno addebitati agli enti aderenti le spese a loro carico maturate fino alla data dello scioglimento. Nel caso vi siano lavori di manutenzione straordinaria in corso di esecuzione le relative spese verranno comunque addebitate.

ART. 7

Le forme di consultazione sono assicurate da incontri periodici tra i rappresentanti degli enti aderenti alla presente convenzione. La riunione di detti rappresentanti potrà essere convocata da ciascun ente indicando gli argomenti di discussione anche in via generica.

In caso di problemi interpretativi od organizzativi sulla presente convenzione le amministrazioni firmatarie si impegnano a raggiungere un accordo all'interno delle forme di consultazione di cui sopra, allargando eventualmente l'invito a partecipare alla discussione a persone ritenute in grado di fornire supporto dal punto di vista tecnico-amministrativo.

ART. 8

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento per espressa volontà degli enti aderenti, formalizzata con apposita delibera degli organi competenti.

ART. 9

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle norme del codice civile, alle leggi ed agli usi esistenti in materia.

ART. 10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 31 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.

SINDACO COMUNE DI CASTEL CONDINO: Bagozzi Stefano

SINDACO COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO: Maestri Attilio

SINDACO COMUNE DI VALDAONE: Pellizzari Ketty